Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Giovedì, 24 dicembre 1931 - ANNO X** — **Numero 296**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1816.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1519.**

Inclusione dell'abitato di Isola del Gran Sasso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e il Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1817.**

REGIO DECRETO 8 giugno 1931, n. **1516.**

Aumento del numero dei componenti la Commissione incaricata dell'esame dei casi di revoca delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduto il Nostro Regio Magistrale decreto 29 novembre 1928-VIII, n. 2918, col quale è stabilita la composizione della Commissione incaricata dell'esame dei casi di revoca delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio, sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero dei membri consiglieri degli Ordini chiamati annualmente a far parte della Commissione per l'esame dei casi di revoca delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia è aumentato da quattro a cinque, oltre il Nostro Primo Segretario predetto, presidente.

Il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 58. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1818.**

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. **1523.**

Modificazioni al regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio a prezzo ridotto per i giornalisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 9 aprile 1931, n. 406;
Visto il R. decreto 26 novembre 1908, n. 804;
Visto il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1919, n. 1352;
Visto il R. decreto 24 aprile 1921, n. 564;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La parte terza del regolamento per la concessione dei biglietti per viaggi a prezzo ridotto per i giornalisti in applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 406, approvato con il R. decreto 26 novembre 1908, n. 804, modificato con il decreto-legge Luogotenenziale 17 giugno 1919, n. 1352, e con il R. decreto 24 aprile 1921, n. 564, è modificato come appresso:

PARTE TERZA.

Concessioni a favore dei giornalisti.

Art. 17.

Le concessioni di biglietti di cui all'articolo unico della legge n. 406 del 9 aprile 1931 possono essere accordate solo ai giornalisti professionisti e pubblicisti e cioè a quelle persone che, in qualità di direttori, o redattori, o corrispondenti di giornali, fanno del giornalismo la loro professione abituale, unica o principale e retribuita e che sono regolarmente iscritti all'Albo professionale.

Art. 18.

Le Direzioni dei giornali debbono inviare annualmente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (in carta da bollo) l'elenco dei componenti la propria redazione per i quali vengono chieste le concessioni.

Alla stessa Direzione dovranno pure inviare le loro domande, debitamente documentate, in carta da bollo, i giornalisti che non facciano parte della redazione di un singolo giornale e che abbiano i requisiti professionali voluti dalla legge 9 aprile 1931, n. 406.

La concessione verrà regolata in base ai seguenti criteri:

1° non saranno ammessi che i giornali italiani che si pubblicano senza interruzione da un anno almeno;

2° il numero dei giornalisti, da ammettersi al godimento delle concessioni per ogni singolo giornale, verrà determinato dalla Commissione di cui all'art. 19 in relazione all'importanza rispettiva dei giornali stessi.

Art. 19.

L'incarico di decidere sulle richieste di cui all'articolo precedente è deferito ad una Commissione presieduta da S. E. il Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Ramo Ferrovie) e composta:

a) del capo del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o suo delegato;

b) del capo della Sezione biglietti del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o suo delegato;

c) di un rappresentante del Ministro per l'interno delegato annualmente dal Ministro stesso;

d) di due rappresentanti della stampa nominati ogni triennio dal Ministero delle corporazioni su designazione del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti.

La Commissione si riunirà in Roma, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in due sessioni annuali. La prima avrà inizio a dicembre per deliberare sulle concessioni per l'anno successivo, la seconda inizierà i suoi lavori in giugno per le eventuali variazioni.

La Commissione, nell'esaminare le domande, è in facoltà di accertarsi della attività professionale dei richiedenti.

Art. 20.

I giornalisti che abbiano dovuto sospendere le loro funzioni, conserveranno il titolo alle concessioni per l'anno nel quale vennero ammesse.

Art. 21.

La Direzione generale suddetta rilascerà agli interessati, secondo verrà deliberato dalla Commissione di che al precedente art. 19, un libretto contenente otto o ventiquattro scontrini, ciascuno dei quali darà diritto al giornalista di effettuare un viaggio di sola andata nella classe che egli sceglierà, con il pagamento delle tasse a tariffa ridotta del 70%.

La tessera di riconoscimento, la copertina del libretto ed i relativi scontrini dovranno portare il timbro a secco dell'anzidetta Direzione generale.

Per fare uso di uno scontrino di viaggio, il giornalista, prima di presentarlo alla biglietteria, deve riempire matrice e tagliando con le indicazioni richieste della classe, del percorso e della data ed apporre la propria firma sul tagliando stesso.

I giornalisti ammessi alle concessioni dovranno versare annualmente la somma di L. 5 al Sindacato nazionale fascista dei giornalisti (sede centrale di Roma) che provvederà a rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di tutte le spese inerenti alla fornitura delle tessere di riconoscimento, dei libretti ed a quelle di affrancatura per la loro spedizione agli interessati.

Art. 22.

Le domande dei giornalisti esteri e dei corrispondenti dall'Italia dei principali giornali esteri, con le notizie e documenti giustificativi, dovranno essere rivolte alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, cui spetta di decidere in merito all'accoglimento delle domande stesse, sopra parere di una Commissione composta:

1° del capo del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o suo delegato;

2° del capo della Sezione biglietti del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o suo delegato;

3° di due funzionari delegati annualmente dal Ministro per gli affari esteri;

4° di un rappresentante della stampa nominato ogni triennio dal Ministero delle corporazioni su designazione del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti.

Per i giornalisti esteri e per i corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri la concessione verrà ammessa mediante il rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia e di un libretto contenente, a seconda del caso, otto o ventiquattro scontrini con le stesse validità e condizioni stabilite dall'art. 21 per i giornalisti italiani.

Qualora i giornalisti esteri non credessero di fruire di tutte le concessioni ammesse per legge e si limitassero a chiedere la facilitazione per un solo viaggio, invece della tessera di riconoscimento e del relativo libretto a scontrini, sarà loro rilasciato dalla Direzione generale suddetta un biglietto per un solo viaggio con la stessa riduzione del 70 %.

Art. 23.

I membri della famiglia dei giornalisti che possono fruire delle concessioni ammesse dalla legge sono i seguenti:

a) moglie;

b) figli celibi fino ai 25 anni;

c) figlie nubili o vedove, purchè queste ultime siano conviventi con il giornalista e a suo carico;

d) genitori del giornalista se conviventi;

e) due persone di servizio al massimo;

f) fratelli minorenni e sorelle nubili di giornalisti non ammogliati, con lui conviventi e a suo carico.

I giornalisti italiani ed esteri ammessi alle concessioni, per ottenere quelle a favore dei membri della famiglia sopra specificati, debbono farne richiesta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, indicando le persone che intendono fruire dei biglietti ed il percorso con inizio dalla residenza del giornalista e termine in essa (eccezione fatta per i residenti all'estero) per il quale i medesimi dovranno essere rilasciati.

Le domande anzidette presentate dai giornalisti italiani e dai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri, dovranno essere corredate di una copia conforme dell'estratto del foglio di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

I biglietti saranno emessi senza specificazione della classe, affinchè questa possa essere stabilita dal giornalista a sua scelta, e con la indicazione del nome di quest'ultimo, del numero e delle generalità delle persone di famiglia che debbono viaggiare e del percorso.

I biglietti per le persone di servizio viaggianti isolatamente saranno invece emessi validi esclusivamente per la terza classe.

I biglietti saranno validi per la via chilometricamente più breve o per le deviazioni ammesse per i viaggiatori ordinari.

La concessione potrà essere divisa in tanti biglietti quante sono le persone di famiglia che debbono viaggiare; in casi giustificati l'anzidetta Direzione generale avrà facoltà di modificare o di sostituire per una sola volta i biglietti rilasciati.

Art. 24.

I biglietti rilasciati ai giornalisti con la riduzione del 70 %, in base agli scontrini di cui all'art. 21, possono essere utilizzati fino alla data fissa improrogabile del 31 marzo successivo a quello dell'anno di emissione ed hanno la validità di 20 giorni; scadono alla mezzanotte del 20° giorno da quello del rilascio, esso compreso, e dànno diritto di effettuare quattro fermate intermedie se il percorso del viaggio è da 1 a 1000 chilometri e cinque fermate se il percorso è superiore ai 1000 chilometri.

Entro il limite della validità del biglietto, la durata di ciascuna fermata può essere stabilita a volontà del viaggiatore. L'uso delle fermate non è subordinato ad alcuna speciale formalità.

Art. 25.

I biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta del 70 % di cui all'ultimo comma dell'art. 22 e quelli per la famiglia sono soggetti alle norme dei biglietti a tariffa ridotta serie *C* (validità al 31 marzo dell'anno successivo a quello della emissione; 5 fermate intermedie; durata delle fermate entro il limite della validità del biglietto).

Non è assolutamente ammesso il rilascio dei duplicati dei libretti, dei biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta del 70 per cento e dei biglietti per le persone di famiglia smarriti o trafugati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 62. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1819.**

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. **1524.**

Passaggio della gestione di liquidazione della Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano, nonchè della Cassa di credito agricolo armentizio, al Consiglio provinciale dell'economia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, con la quale vennero istituiti i Consigli provinciali dell'economia;

Visto il R. decreto 26 novembre 1922, n. 1768, col quale veniva eretta in ente morale la Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano;

Visto il decreto 12 settembre 1923 del Ministro per l'economia nazionale, col quale venivano approvate le norme per l'ordinamento della Cassa di credito agricolo armentizio;

Visto il R. decreto 7 marzo 1929, n. 475, che disponeva la messa in liquidazione della Camera laziale della lana e della Cassa di credito armentizio con la nomina di un commissario liquidatore;

Visto il R. decreto 15 aprile 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1929, col quale venivano istituiti, presso i Consigli provinciali dell'economia di Roma e di Foggia, i mercati della lana, affidandone la gestione alle rispettive Sezioni agricolo-forestali, da esplicarsi a mezzo di uno speciale Comitato;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e il R. decreto 26 maggio 1928, n. 1104;

Ritenuto che il commissario liquidatore dei due enti predetti ha rappresentato come la gestione di liquidazione dei medesimi, eccezion fatta per le vertenze giudiziarie, sia stata portata quasi interamente a termine, non rimanendo, in sostanza, che da continuare a seguire l'andamento delle vertenze suddette; ed ha, in conseguenza, rassegnato le proprie dimissioni, affinchè possa l'ulteriore svolgimento della gestione venire regolato in modo meglio rispondente alle esigenze della attuale situazione;

Considerata, pertanto, l'opportunità e la convenienza di affidare il prosieguo ed il compimento della gestione in parola al Consiglio provinciale dell'economia di Roma, in conformità al voto manifestato dal Consiglio medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prosieguo e compimento della gestione di liquidazione della Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano, nonchè della Cassa di credito armentizio, sono affidati, dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Consiglio provinciale dell'economia di Roma che, per la parte di carattere tecnico e di ordinaria amministrazione, l'eserciterà a mezzo del Comitato di gestione dei mercati della lana istituito con l'art. 3 del R. decreto 15 aprile 1929.

I risultati della liquidazione saranno inscritti nella categoria « Aziende speciali » del bilancio del Consiglio, nel capitolo intestato alla gestione del mercato della lana.

Art. 2.

Il commissario liquidatore cesserà dal suo ufficio alla data di pubblicazione del presente decreto e da lui si farà luogo alle consegne delle consistenze, dell'amministrazione e degli archivi della Camera laziale e della Cassa di credito armentizio al presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Roma o a persona da lui delegata, redigendosi delle operazioni di consegna apposito verbale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 66. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1820.**

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. **1490.**

Autorizzazione al Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze ad accettare una offerta di L. 50.000.

N. 1490. R. decreto 23 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze è autorizzato ad accettare la somma di L. 50.000 offerta, quale risultato di una pubblica sottoscrizione, allo scopo di istituire una fondazione intitolata al nome di « A. Bellucci » ed intesa a conferire ogni biennio, per concorso, un premio a favore di uno studente dell'Istituto stesso che abbia già compiuto il primo biennio di studi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1821.**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1501.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Besozzo.

N. 1501. R. decreto 22 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Besozzo viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1822.**

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1502.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Alessandria ad accettare una donazione.

N. 1502. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Alessandria viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali disposta

dal dott. Giovanni Novelli per costituire con gli interessi di tale somma due borse di studio eguali intitolate al nome di « Franca Novelli », da assegnarsi a due alunni meritevoli, l'uno del ginnasio inferiore e l'altro del ginnasio superiore di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1823.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1503.
Autorizzazione all'accettazione del « Legato Bonaccorsi ».

N. 1503. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzata l'accettazione del « Legato Bonaccorsi », da assegnarsi al Regio liceo-ginnasio di Macerata, costituito da una collezione di animali imbalsamati con relativi scaffali e da una somma annua di L. 500, per la durata di 15 anni, da servire per lavori d'imbalsamazione e per acquisti di nuovi esemplari

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1824.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1504.
Modificazioni allo statuto della « Fondazione capitano Corrado Venini ».

N. 1504. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono apportate modifiche allo statuto della « Fondazione capitano Corrado Venini ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1825.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1505.
Modificazione all'art. 2 dello statuto della « Fondazione generale Carlo Roggero » a favore del 231° reggimento fanteria.

N. 1505. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, è modificato l'art. 2 dello statuto della « Fondazione generale Carlo Roggero » a favore del 231° reggimento fanteria, approvato con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2009.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1826.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1506.
Erezione in ente morale della « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia » a favore del 74° reggimento fanteria.

N. 1506. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia », costituita col capitale nominale di L. 10.000 e destinata a favore del 74° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1827.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1931, n. 1507.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 1507. R. decreto 14 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal cav. uff. rag. Giuseppe Vacchelli ammontante a circa L. 334.654.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1828.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1509.
Erezione in ente morale della fondazione « Ospedale infantile provinciale Maria di Savoia » con sede in Trento.

N. 1509. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ospedale infantile provinciale Maria di Savoia », con sede in Trento, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e n'è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1829.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1517.
Erezione in ente morale della « Fondazione Alessandro Mauroyeni » con sede in Venezia.

N. 1517. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Alessandro Mauroyeni », con sede in Venezia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione provvisoria di una commissione di cinque membri di nomina municipale, con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione dello statuto organico per il governo della predetta opera pia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1931 - Anno X

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931.
Costituzione della Commissione centrale per le imposte dirette pel quadriennio 1932-1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il quadriennio 1932-1935, la Commissione centrale per le imposte dirette è costituita come appresso:

Presidente:

Mayer comm. Teodoro, senatore del Regno, Ministro di Stato.

Vice-presidenti:

Lo Bianco gr. uff. avv. Francesco, vice avvocato generale dello Stato;

De Vito gr. cr. avv. Roberto, presidente di sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno;

Di Vico gr. cr. avv. Pietro, senatore del Regno;

Mazzoccolo gr. uff. avv. Enrico, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, senatore del Regno.

Membri:

Bonfioli Cavalcabò gr. uff. Guido, presidente onorario di sezione del Consiglio di Stato;

Bottaro comm. dott. Giovanni Augusto, ispettore generale Ministero delle finanze;

Casati comm. avv. Ettore, consigliere di Cassazione;

Cristofanetti gr. cr. avv. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

De Carolis gr. uff. avv. Federico, sostituto procuratore generale di Corte di cassazione a riposo;

Fiastri gr. uff. dott. Guglielmo, presidente di sezione della Corte dei conti;

Fucini gr. cr. Ghino, presidente onorario del Consiglio di Stato;

Galata gr. uff. Luigi, direttore generale del catasto;

Gismondi comm. avv. Antonio, procuratore generale di Corte di appello;

Macola comm. Leonida, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Marzadro comm. avv. Oreste Enrico, consigliere di Corte di cassazione;

Niccoli gr. cr. dott. Ugo, consigliere di Stato, direttore generale delle imposte dirette;

Nucci gr. uff. avv. Achille, avvocato generale di Corte di cassazione;

Ronga comm. avv. Giulio, consigliere di Cassazione;

Rossi comm. avv. Gaetano, consigliere di Cassazione;

Zapelloni gr. uff. Federico, presidente onorario di sezione della Corte dei conti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 250. — GUARNIERI.

(10232)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1931.

Modificazioni al decreto Ministeriale 22 ottobre 1931 circa la percentuale obbligatoria di grano nazionale da impiegare nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, numero 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, che reca disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 359, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1931, n. 247, recante norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 360, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1931, n. 247, che fissa la percentuale di frumento nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica del primo comma dell'articolo unico del decreto Ministeriale 22 ottobre 1931, citato nelle premesse, la percentuale obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi, nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per usi alimentari, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, è stabilita, per i grani duri, a partire dal 1° gennaio 1932, nella misura del cinquanta per cento della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente al 31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(10251)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 62 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Tonsig Silvio fu Carlo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Tonsig Silvio fu Carlo e di Maria Luxich, nato a Dignano d'Istria il 21 novembre 1880 e residente a Pola,

via Epulo, n. 34, di condizione ispettore RR. Dogane, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tonsig in « Toselli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8976)

N. 287 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Sinosich Marco fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Sinosich Marco fu Giovanni e della fu Giustina Jechnich, nato a Montellebotte (Visignano) il 19 ottobre 1856, residente a Visignano, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sinosich in « Di Luca ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8977)

N. 66 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentaa dal sig. Vidulich dott. Carlo di Gerolamo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Vidulich dott. Carlo di Gerolamo e di Carolina Gherbaz, nato a Pola il 7 dicembre 1890, residente a Pola, via C. Defranceschi, 19, di condizione professore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vidulich in « Vidulis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al nipote Arduino, figlio del fu Francesco e della fu Giulia Codanich, nato a Cilli il 17 ottobre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8978)

N. 65 V

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Vidulich Carolina vedova di Gerolamo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Vidulich Carolina ved. di Gerolamo, fu Nicolò Garbaz e della fu Maria Nicolich, nata a Lussinpiccolo il 5 novembre 1850 e residente a Lussinpiccolo, via Squeri, n. 1651, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vidulich in « Vidulis ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8979)

N. 64 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Vidulich Giuseppina vedova di Ettore;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il de-

creto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Vidulich Giuseppina vedova di Ettore, fu Giuseppe Raimondi e di Domenica Mareglia, nata a Lussinpiccolo il 27 novembre 1877 e residente a Lussinpiccolo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vidulich in « Vidulis ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Erminia, nata a Lussinpiccolo il 12 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8980)

N. 93 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vidmar Enrico di Enrico;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Vidmar Enrico di Enrico e di Antonia Derndich, nato a Pisino il 30 aprile 1900, residente a Montona d'Istria, di condizione milite M. V. S. N., è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vidmar in « Vidimari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Luigia Zottich di Antonio e fu Antonia Bosiaco, nata a Montona il 9 novembre 1901, e ai figli nati a Montona: Grazia-Luigia, il 23 maggio 1923; Manlio, il 21 ottobre 1924; Isidoro-Albino, il 24 gennaio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8981)

N. 1897 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma taliana presentata dal signor Berdar Giacomo di Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Berdar Giacomo di Antonio e di Caterina Sepuka nato a Novacco di Pisino il 18 luglio 1890, residente a Grisignana, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Berdar in « Berdini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Anna Cescut fu Antonio e fu Matilde Susan, nata a Castua il 12 novembre 1884 ed ai figli, nati a Dignano d'Istria: Carolina, il 17 giugno 1914; Desiderio, il 12 febbraio 1917; Boris, il 12 febbraio 1917 (gemelli); Nedda, il 3 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8995)

N. 1896 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Blecich Elena vedova di Giuseppe;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Blecich Elena vedova di Giuseppe, di Luca Krizmancich e di Marina Penco, nata a Lussinpiccolo il 1° gennaio 1892, residente a Pola, via Androna del Fieno, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Blecich in « Blessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 17 aprile 1914; Alide, il 20 febbraio 1921 e Silvio il 4 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8996)

N. 2142 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Blecich-Scamperle Guido;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Visto il proprio decreto N. B. 851 del 26 maggio 1930, col quale veniva ridotto il cognome del signor Blecich-Scamperle Giacomo, padre del richiedente, nella forma italiana di « Scamperle »;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Blecich-Scamperle Guido di Giacomo e fu Amalia Muller, nato a Pola il 15 dicembre 1893, residente a Poal, via Zaro n. 4, di condizione albergatore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Blecic-Scamperle in « Scamperle ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Musina Maria fu Giuseppe e di Maria Schiuca, nata a Trieste il 24 settembre 1895, ed ai figli: Armando, nato a Grado il 26 novembre 1921 e Livio, nato a Gorizia, il 18 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8997)

N. 1882 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Bosich Eugenia in Trevisan;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Bosich Eufemia in Trevisan di Raimondo e di Lucia Ciach, nata a Pola l'8 marzo 1877, residente a Rovigno d'Istria, di condizione maestra, è accordata la riduzione del cognome di famiglia in forma italiana da Bosich in « Natale ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8998)

N. 1514 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Braiuca Giovanni fu Domenico;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Fiume e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Braiuca Giovanni fu Domenico e fu Maria Dandolo, nato a Rovigno d'Istria il 5 maggio 1892, residente a Fiume, via Angeben, di condizione trattore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Braiuca in « Branelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Devescovi di Giuseppe e fu Caterina Pergolis, nata a Rovigno d'Istria il 16 febbraio 1894, ed ai figli: Domenico, nato a Rovigno d'Istria il 17 agosto 1919; Eneo-Giuseppe, nato a Fiume il 9 aprile 1924; Iolanda-Maria, nata a Fiume il 7 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8999)

N. 962 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Car (Zar) Pompeo fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Car (Zar) Pompeo fu Giovanni e di Pasqua Pojani, nato a Pola il 18 settembre 1877, residente a Pola, via Epulo, 19, di condizione falegname, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Car (Zar) in « Zari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla seconda moglie Stefania Messner di Giuseppe e di Maria Schittan, nata a Pola il 26 dicembre 1881; al figlio Ervino, nato a Pola il 5 marzo 1922, ed alla figlia Irma della defunta prima moglie: Antonia Maver, nata a Pola il 26 settembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9000)

N. 1065 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Ciach Remigio fu Domenico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cittanova d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Ciach Remigio del fu Domenico e della fu Fosca Beltrame, nato a Cittanova d'Istria il 1° ottobre 1874, residente a Cittanova d'Istria, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ciach in « Ciani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli della def. moglie Agnese Beltramini, nati a Cittanova d'Istria: Bruno, il 1° febbraio 1910; Jolanda, il 18 agosto 1912; Germana, il 20 dicembre 1914; Libero, il 17 aprile 1910; Romilda, il 2 agosto 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 255.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 dicembre 1931 - Anno X

Francia	77.03	Oro	377.32
Svizzera	383 —	Belgrado	—
Londra	66.616	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.325
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.60
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.525
New York	19.555	Consolidato 5 %	82.35
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	79.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 256.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 dicembre 1931 - Anno X

Francia	77.02	Oro	377.18
Svizzera	383 —	Belgrado	—
Londra	66.544	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.40
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.60
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.525
New York	19.548	Consolidato 5 %	82.40
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	79.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro quinquennale 8ª emissione	42	Cap. 10,000 —	Guarneri Maria e *Gualtiero-Lodovico* fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Gliseri Rosina.	Guarneri Maria e *Lodovico-Alessandro-Gualtiero* fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	319224	185 —	Chiarella Luigia fu Pietro-Antonio, moglie di Marengo *Lorenzo*, dom. in Spezia, vincolata.	Chiarella Luigia fu Pietro-Antonio, moglie di Marengo *Gerolamo-Lorenzo*, dom. in Spezia
»	107996	200 —	*Iacobella* Vito di Domenico, dom. in New York.	*Iacobellis* Vito di Domenico, dom. in New York.
»	422773	135 —	Ciccarone Onorina di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Frasagrandinaria (Chieti).	Aventi diritto alla eredità di Ciccarone Onorina di Domenico.
» »	422775 422774	135 — 135 —	Ciccarone *Fiore* Ciccarone *Oreste* } di Domenico, minori, ecc. come la precedente.	Ciccarone *Fioravante* Ciccarone *Valentino-Piacentino* } di Domenico minori ecc. come contro.
»	162536	700 —	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo, Giulia e *Nicoletta* fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre, Castellano Rosa fu Vito-Orenzo, ved. Alfonso. dom. in Bari.	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo, Giulia e *Nicolaa*, minori ecc. come contro.
» » »	165444 189547 486495	100 — 10 — 265 —	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo, Giulia e *Nicola*, minori ecc. come la precedente.	
3.50 %	269310	7 —	*Ceccati* Ferdinando di Alessandro, dom. in Maretto (Alessandria) ipotecata.	*Ciecato* Ferdinando di Alessandro, dom. come contro, ipotecata.
Cons. 5 %	231003	25 —	Magliocchi Giulio di *Francesco*, dom. in Cosenza; con usufr. vital. congiuntamente e cumulativamente a Martini *Luisa* fu Giuseppe ved. di Magliocchi Giuseppe e Magliocchi *Francesco* fu Giuseppe, dom. in Cosenza.	Magliocchi Giulio di *Ludovico-Francesco*, domiciliato in Cosenza; con usufrutto vital. congiuntamente e cumulativamente a Martini *Maria-Eloisa* fu Giuseppe ved. Magliocchi e Magliocchi *Ludovico-Francesco* fu Giuseppe, dom. in Cosenza.
»	231004	75 —	Magliocchi Cristina, Antonietta e Maria di *Francesco*, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Cosenza; con usuf. vital. come la precedente.	Magliocchi Cristina, Antonietta e Maria di *Ludovico-Francesco*, minori ecc. come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	231005	50 —	Magliocchi Giulio di *Francesco*, dom. in Cosenza; con usufrutto vital. a Magliocchi *Francesco* fu Giuseppe, dom. in Cosenza.	Magliocchi Giulio di *Ludovico-Francesco*, domiciliato in Cosenza; con usufrutto vital. a Magliocchi *Ludovico-Francesco* fu Giuseppe, dom. in Cosenza.
»	231006	165 —	Magliocchi Cristina, Antonietta e Maria di *Francesco*, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Cosenza; con usuf. vital. come la precedente.	Magliocchi Cristina, Antonietta e Maria di *Ludovico-Francesco*, minori ecc. come contro; con usufrutto vital. come la precedente.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	478953	182 —	Magliocchi Giulio, Cristina e Antonietta di *Francesco*, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Magliocchi *Francesco* a Domenico Concetta, dom. in Cosenza	Magliocchi Giulio, Cristina e Antonietta di *Ludovico-Francesco*, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi a Magliocchi *Ludovico-Francesco* e Domanico Concetta, dom. in Cosenza.
Cons. 5 %	55531	45 —	Colliard *Clemente* fu Antonio. minore sotto la p. p. della madre Praduroux Marianna di Giovanni, ved. Colliard, dom. in Hône (Torino).	Colliard *Prospero-Clemente* fu Antonio, minore ecc., come contro.
»	55534	10 —	Intestata come la precedente, con usufr. vital. a Praduroux Marianna.	Intestata come la precedente; con usufrutto vital. come contro.
»	55532	45 —	Colliard *Giuseppina* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Praduroux Marianna di Giovanni, ved. Colliard, dom. in Hône (Torino).	Colliard *Maria-Giuseppina*, ecc. come contro.
»	55535	10 —	Intestata come la precedente; con usuf. vitalizio a Praduroux Marianna.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come contro.
»	55533	45 —	Colliard *Ferdinando* di Antonio, minore ecc. come la precedente.	Colliard *Giuseppe-Ferdinando* ecc. come contro.
»	55536	10 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Praduroux Marianna.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come contro.
»	135660	500 —	*Vitali* Vincenzo fu Rocco, dom. in Pietraperzia (*Caltanissetta*).	*Vitale* Vincenzo fu Rocco, dom. in Pietraperzia (*Enna*).
»	32616	200 —	*Martinello* Domenico fu Pasquale, dom. in New York.	*Martiniello* Domenico fu Pasquale, dom. in New York.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 novembre 1931 · Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8809)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	228532	1.739,50	Bozzi-Colonna *Nicoletta* fu Francesco, minore, moglie di Lubelli Ernesto, dom. in Lecce, vincolata.	Bozzi-Colonna *Maria-Nicoletta* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	339833	1.675 —	Pitrelli *Angiolina* fu Francesco-Saverio, moglie di De Biase Giuseppe, dom. in Canna (Cosenza), vincolata.	Pitrelli *Mariangela* fu Francesco-Saverio, moglie ecc. come contro, vincolata.
3.50 % » »	326 232471 253603	42 — 420 — 35 —	Brenna *Roberto* di Angelo, dom. in Alzate con Verzago (Como).	Brenna *Francesco-Roberto, detto Roberto* fu Angelo, dom. come contro.
»	537040	17.50	Misuraca *Elena* e Lucia fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Maria Abbate di Francesco, ved. Misuraca, dom. in Napoli, vincolata.	Misuraca *Maddalena* e Lucia fu Salvatore, minori ecc. come contro.
» »	545837 545838	700 — 350 —	Picirilli Rosa di *Giuseppe*, nubile, dom. in Putignano (Bari).	Piccirilli Rosa-*Maria* di *Giangiuseppe*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	145994	2.115 —	Angeli Olga di *Guglielmo*, moglie di Palamidese Antonio, dom. in Padova.	Angeli Olga di *Benedetto-Guglielmo*, moglie ecc. come contro.
»	280657	835 —	Marci *Annibale* fu Giuseppe, dom. in Cagliari; con usuf. vital. a Marci Guglielma fu Giuseppe, ved. di Todde Giuseppe.	Marci *Salvatore-Annibale* fu Giuseppe, dom. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	380195	40 —	Gaida *Aurora* di Fortunato, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Mongrando (Novara).	Gaida *Vrona* di Fortunato, minore ecc. come contro.
3.50 %	748141	196 —	Fittipaldi *Francesca* fu Emidio, nubile, domiciliata in Lauria (Potenza).	Fittipaldi *Maria-Francesca-Berardina* fu Emidio, nubile, dom. come contro.
»	466943	868 —	Siciliani *Concettina* di Alfonso, moglie di Leone Vittorino, dom. in Castellana (Bari), vincolata.	Siciliani *Maria-Concetta-Crescenzia* di Alfonso, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	517844	305 —	*Manzella* Clelia di Camillo, moglie di Fresa Baldassarre, dom. in Salerno.	*Mazzella* Clelia di Camillo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	40155	765 —	Crosta *Alfonsina* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Testa Benilde di Stefano, ved. di Giovanni Crosta, dom. in Vignale (Alessandria); con usufr. durante lo stato vedovile a Benilde Testa di Stefano, ved. di Crosta Giovanni, dom. in Vignale (Alessandria).	Crosta *Maria-Caterina-Alfonsina* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Testa Benilde *o Benilda* di Stefano, ved. ecc. come contro; con usufrutto, durante lo stato vedovile, a Benilde *o Benilda* Testa di Stefano, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	232925	100 —	Savarese Ugo-Luigi, dom. in Napoli.	Savarese Ugo-Luigi, *minore*, dom. in Napoli.
3.50 %	614625	350 —	Foggiano Maria-Isabella di Francesco, moglie di Amirante Adolfo, dom. in Napoli; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Guerra Francesco fu Gesualdo e Canduglia *Cristina* fu Antonio, con vincolo dotale.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Guerra Francesco fu Gesualdo e Canduglia *Maria-Cristina* fu Antonio, con vincolo dotale.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	198406 177066 269897	42 — 420 — 350 —	Gatti *Ernesto* di Vincenzo, dom. in Altavilla Monferrato (Alessandria).	Gatti *Giuseppe-Vittorio-Felice-Ernesto* di Vincenzo, dom. come contro.
Buoni Tesoro ordinari	3078 3079 3080	Cap. 1.000 — » 1.000 — » 1.000 —	Giardina *Michela* fu Benedetto in *Argaria*.	Giardina *Maria-Michela* fu Benedetto in *Larganà*.
Cons. 5 %	57655	125 —	Fleschi Attanassina-Clelia, *nubile*, dom. in Rossello (Chieti).	Fleschi Attanassina-Clelia di *Linda, minore sotto la tutela legale della madre Linda Fleschi*, dom. in Rosello (Chieti).
Buoni Tesoro novennali Serie prima	527 659 787	Cap. 35.000 — » 42.000 — » 22.000 —	Bonnet *Enrico* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre.	Bonnet *Stefano-Enrico* di Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	342366	420 —	Cortese Annunziata-Elvira di *Tommaso*, moglie di Gaetani Filippo di Domenico, dom. in Catanzaro, vincolata.	Cortese Annunziata-Elvira di *Ettore-Tommasino*, moglie di Gaetani Filippo di Domenico, dom. in Catanzaro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA

(8880)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 87.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 17 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Coatz Mensi dott. Ugo, per incarico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 25 — Rendita: L. 10.000, consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 20 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Franchi Saverio fu Giuseppe per conto della Prepositura di S. Martino in Villa Penna di Campli — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 505, consolidato 5 % 1 vaglia del Tesoro di L. 7,75, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Maccagno Giovanni di Francesco per conto della Congregazione di carità di Riva Ligure e dell'Ospedale di S. Croce in Diano Castello — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 290,50, consolidato 3,50 % con decorrenza 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10118)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mandato.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

È stato dichiarato lo smarrimento del mandato n. 20 del 5 agosto 1930 di L. 2000, emesso da questa Direzione generale a favore di Raggio Giovanni fu Antonio, domiciliato a Padova, in pagamento di premi sorteggiati a favore delle obbligazioni delle Venezie numeri 1902101/150 e 1902501/550, 2ª serie.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta sarà emesso un nuovo mandato a favore del predetto Raggio Giovanni, e sarà dichiarato di nessun valore quello smarrito.

Roma, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8879)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti di istitutore e di istitutrice nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009;
Veduta la lettera n. 2500 del 29 settembre 1931, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo, sentito il Ministero delle finanze, autorizza a bandire un concorso per posti di istitutore e istitutrice di ruolo nei Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli ed esami a:
a) ventitre posti di istitutore nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°);
b) due posti di istitutrice nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Il concorso anzidetto è riservato ai dipendenti statali dei ruoli dei personali considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, e successive modificazioni, che, alla data 18 dicembre 1930, appartengano al gruppo rispettivamente inferiore a quello per il quale il concorso si effettua; nonchè al personale avventizio che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso i Convitti nazionali od altre Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, e che alla data 18 dicembre anzidetta eserciti le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Per i candidati si prescinde dal limite massimo di età fissato dai vigenti regolamenti, ma è necessario il possesso, alla data 18 dicembre 1930 anzidetta, del titolo di studio richiesto per l'assunzione nel ruolo degli istitutori e delle istitutrici e cioè: una delle lauree rilasciate dalle facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di scienze, di scienze politiche, o degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali; o la laurea in matematica finanziaria ed attuariale: o, infine, uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero (antico e nuovo ordinamento).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale degli istituti di educazione) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme coi seguenti documenti:
a) atto di nascita (legalizzato);
b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);
c) certificato generale del casellario giudiziario (legalizzato);
d) certificato di buona condotta civile e politica, rilasciato dal podestà (legalizzato);
e) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico provinciale o militare, o condotto, o da un ufficiale sanitario (legalizzato);
f) certificato attestante che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento (legalizzato);
g) copia autentica del titolo legale di studio;
h) certificato di servizio da rilasciarsi dall'ufficio cui il concorrente è addetto e ogni altro certificato relativo ai servizi prestati altrove.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), debbono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli di cultura e di carriera e delle benemerenze belliche e patriottiche, i concorrenti invieranno al Ministero, con elenco indicativo dei singoli titoli, le eventuali loro pubblicazioni e i documenti attestanti le loro benemerenze.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno:
a) in una prova scritta (svolgimento di un tema di cultura storico-letterario);
b) in una prova orale (colloquio sui seguenti argomenti: letteratura italiana, storia d'Italia dalla fine del secolo XV ai giorni nostri; nozioni di pedagogia ed igiene, nozioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo; nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo a quella sull'istruzione elementare e media e sui Convitti nazionali).

Le prove di esame si svolgeranno nei giorni e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno conferiti:
a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati indicati nell'art. 1°, che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;
b) in ragione di quattro quinti dei rimanenti, ai candidati che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani o vedove non rimaritate, o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;
c) per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e coll'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

I candidati che conseguono la nomina ai posti sopra indicati sono dispensati dal servizio di prova qualora all'atto della nomina abbiano esercitato nei ruoli dai quali provengono, servizio per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 10.

Le nomine non hanno alcun effetto retroattivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1931 - Anno X.

Il Ministro: GIULIANO.

(10249)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.